

Deposito e autorizzazione sismica in Lombardia: come presentare le pratiche

Il punto su come si presentano le pratiche sismiche – deposito e istanza di autorizzazione - in Lombardia, nel formato cartaceo, alla luce delle recenti normative

Com'è noto, a partire dal **10 aprile 2016** sono entrate in vigore le nuove regole per la presentazione delle **pratiche sismiche** nei comuni della Lombardia.

La Legge Regionale **12 ottobre 2015, n. 33** (*"Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche"*) e la **D.G.R. 30 marzo 2016, n. X/5001** (*"Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica"*) hanno definito le nuove procedure di autorizzazione e di deposito per tutte le zone.

Anche l'aggiornamento della classificazione sismica dei comuni lombardi (**D.G.R. 11 luglio 2014, n. X/2129**) è entrato in vigore definitivamente a partire dallo scorso 10 aprile.

Il deposito e l'autorizzazione

Le procedure di deposito (in zone 3 e 4) o di istanza di autorizzazione (in zona 2) **possono avvenire in forma cartacea**, per i dodici mesi successivi alla data di effettiva operatività del sistema informativo integrato, e cioè **fino al 4 maggio 2017**.

Le pratiche sismiche nei comuni situati nelle zone 3 e 4 sono presentate mediante il **modulo 2** (*"Comunicazione di deposito sismico"*); con l'attestazione di avvenuto deposito è possibile iniziare i lavori. Invece, nei comuni in zona 2 i lavori strutturali non possono essere iniziati senza l'autorizzazione sismica, rilasciata dall'autorità competente comunale o attraverso le forme associative fra comuni; l'istanza si presenta mediante il **modulo 1**.

L'autorizzazione sismica (o il diniego motivato) deve essere rilasciata entro 60 giorni. Il termine dei 60 giorni può essere "sospeso" o "interrotto" con le modalità previste all'art. 6 della L.R. n. 1/2012: principalmente, nel caso delle pratiche sismiche, i termini si interrompono una sola volta per comunicazione di istanza irregolare o incompleta e assegnazione di un termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, per provvedere alla regolarizzazione; i 60 giorni *"iniziano nuovamente a decorrere"* (cioè ripartono dall'inizio) dall'avvenuta regolarizzazione.

L'ufficio che riceve la documentazione deve rilasciare l'attestato di avvenuto deposito (tipicamente ciò avviene con la restituzione di una copia timbrata dall'ufficio comunale su ogni fascicolo) dopo aver controllato i requisiti di **"completezza"**, **"coerenza"** e **"regolarità"** della documentazione presentata.

Con la presentazione in formato cartaceo, il controllo avviene a cura del funzionario che riceve la pratica, mentre con la procedura telematica avviene automaticamente. Il modulo di deposito o l'istanza di autorizzazione devono recare in calce la firma del committente.

La marca da bollo sulla pratica sismica

Se la documentazione viene presentata in forma cartacea, la soluzione giusta è quella di incollare la marca da bollo da 16,00 € direttamente sull'istanza, e non quella di compilare la dichiarazione di annullamento della marca (procedura quest'ultima da riservare ai casi di comunicazioni telematiche).

La validità anche ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 380/2011

Com'è noto, la necessità della presentazione di una pratica strutturale può derivare da due diversi dispositivi di legge (L. n. 1086/1971 e L. n. 64/1974) poi confluiti nel D.P.R. n. 380/2001: all'art. 65 è prescritto che l'**impresa esecutrice** deve procedere al deposito del

progetto strutturale per opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica; all'art. 93 è prescritto che **il committente** proceda al deposito del progetto delle strutture per qualsiasi intervento strutturale in zona sismica.

A partire dall'ottobre del 2005, a seguito dell'entrata in vigore della classificazione sismica allegata all'Ord. n. 3274/2003, tutti i comuni della Lombardia (e d'Italia) sono stati classificati sismici. Dal punto di vista giuridico non è purtroppo possibile unificare i due obblighi, se non modificando le disposizioni nazionali; la legge della Lombardia (emanata ai sensi della L. n. 64/1974 per le costruzioni in zona sismica) ha però fortunatamente previsto la possibilità che il sottoinsieme delle costruzioni con presenza di strutture in c.a., c.a.p. o metalliche, sia ricompreso nella presentazione della pratica sismica, attivando un'opzione (una casella) esplicitamente inclusa nella nuova procedura (*"La presente istanza/comunicazione ha valore anche ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001"*).

A differenza di quanto possa sembrare, la doppia validità non è cosa da poco, perché sottintende precisi obblighi e responsabilità, anche penali, delle figure in gioco.

Da notare che, nel caso in cui la pratica sia da intendersi valida anche ai sensi dell'art. 65, la documentazione cartacea deve essere presentata in triplice copia; viceversa è sufficiente la duplice copia.

L'ambito di applicazione dell'art. 80, D.P.R. n. 380/2001

Non barrare la casella relativa all'ambito di applicazione dell'art. 80 del DPR 380/2001, a meno che l'intervento non riguardi **"esclusivamente" opere strutturali destinate al superamento di barriere architettoniche**. Tali opere, infatti, seguono un percorso privilegiato, non necessitando dell'autorizzazione sismica prescritta in zona 2.

La firma e il timbro dell'impresa esecutrice

La modalità di consegna in formato cartaceo non prevede in modo esplicito lo spazio per apporre il timbro e la firma a cura del responsabile dell'impresa esecutrice.

Comunque, l'individuazione dell'appaltatore (e la presenza del timbro e della firma) è teoricamente obbligatoria in tutti i casi, sia di opere da costruire ai sensi dell'**art. 65** (strutture in c.a., c.a.p. e metalliche), sia per gli interventi di cui all'**art. 93** (tutti gli interventi strutturali in zona sismica).

Il consiglio, quindi, è quello di presentare la pratica sismica già completa dell'indicazione (con timbro e firma) dell'esecutore dei lavori.

In tutti quei casi in cui non sia possibile individuare per tempo l'appaltatore, la D.G.R. X/5001 lascia spazio ad una nomina successiva all'autorizzazione sismica: l'allegato F, infatti, prevede che: *"Dal momento del rilascio dell'autorizzazione possono essere iniziati i lavori, fatti salvi gli adempimenti relativi alle nomine del costruttore e del collaudatore"*. In tal caso, quindi, l'autorità competente comunale potrebbe rilasciare l'autorizzazione sismica con la prescrizione che comunque i lavori non possono essere iniziati, fino a integrazione della pratica sismica stessa.

Per quanto riguarda **l'indicazione del costruttore**, si rileva comunque che la norma regionale è in contrasto con quella nazionale (il D.P.R. n. 380/2001 prevede l'individuazione del costruttore all'atto del deposito – art. 93). E, se si vuole che la pratica di deposito sia corretta anche ai sensi dell'art. 65 (per opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica), almeno **la nomina del collaudatore dovrebbe essere contestuale all'atto del deposito**.

Preferibilmente, quindi, i casi di individuazione successiva del collaudatore e dell'esecutore, pur ammissibili, dovrebbero essere riservati alla categoria dei lavori pubblici.

Il collaudo statico

Le nuove procedure della regione Lombardia prevedono (L. n. 33/2015, art. 9) che il **collaudo sia da eseguirsi per tutti i lavori assoggettati alla presentazione della pratica sismica**, e cioè quelli indicati all'art. 5.

La scelta della Regione, in tal caso, sembrerebbe "più restrittiva" rispetto a norme di rango superiore.

Si ricorda, infatti, che l'obbligatorietà del collaudo statico a livello nazionale proviene dall'unione dei seguenti insiemi: **dagli artt. 65 e 67 del D.P.R. n. 380/2001** per quanto riguarda gli *interventi con opere in c.a., c.a.p. o a struttura metallica, che possano interessare la pubblica incolumità*; **dalle NTC 2008**, che assoggetta a collaudo statico *tutti gli interventi strutturali sulle parti di opera che svolgono funzione portante (indipendentemente dal materiale con cui sono realizzate) ad esclusione dei soli "interventi locali"* (a livello nazionale, gli "interventi locali" sono pertanto esclusi dal collaudo quando non anche soggetti all'art. 65 per la realizzazione di opere in c.a., c.a.p. o a struttura metallica).

La norma regionale, invece, fa ricadere nell'obbligo di collaudo statico anche quegli interventi che non sono inclusi nell'unione dei due insiemi citati, e cioè assoggetta a collaudo anche quegli "interventi locali" riguardanti opere non rientranti nell'art. 65: in realtà, **la Regione ha esteso l'obbligo di collaudo a tutti gli interventi perché il certificato di collaudo statico "tiene luogo" al "certificato di rispondenza"** previsto all'art. 62 del D.P.R. n. 380/2001.

Trattasi quindi di una scelta mirata della Regione che, avendo delegato tutte le funzioni ai comuni, doveva far ricadere la verifica di "rispondenza" sull'unica figura che ha il controllo delle fasi di progetto e di realizzazione delle costruzioni, e cioè sul collaudatore.

La legge regionale ha anche introdotto una nuova restrizione: il collaudatore, oltre che non aver partecipato in alcun modo alla progettazione, direzione o esecuzione dell'opera, **non deve essere "collegato in modo diretto o indiretto al costruttore"**. Tale affermazione dovrebbe essere indicata nel documento di accettazione dell'incarico di collaudo.

Leggi anche: Norme tecniche per le costruzioni: collaudo statico finale o in corso d'opera?

La relazione geologica e la relazione geotecnica

La relazione geologica è sempre obbligatoria nel caso in cui gli interventi riguardino opere di cui punto 6.1.1 delle NTC 2008 (e cioè *delle opere di fondazione, delle opere di sostegno, delle opere in sotterraneo, delle opere e manufatti di materiali sciolti naturali, dei fronti di scavo, del miglioramento e rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi, del consolidamento dei terreni interessanti opere esistenti, nonché la valutazione della sicurezza dei pendii e la fattibilità di opere che hanno riflessi su grandi aree*) e/o nel caso in cui gli interventi abbiano "*influenza*" sulle opere di fondazione della struttura interessata dall'intervento.

(Per individuare quegli interventi per i quali sarebbe possibile non presentare la relazione geologica, nella modulistica il legislatore regionale avrebbe dovuto usare i termini "*influenza **significativa***" sulle fondazioni, e non soltanto "*influenza*").

Anche **la relazione geotecnica**, a rigore, è sempre obbligatoria nei casi sopra indicati; tuttavia le norme ministeriali (NTC 2008) consentono, nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadono in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, di includere nella relazione geotecnica soltanto la rappresentazione dell'esperienza e delle conoscenze del progettista incaricato.

In generale, pertanto, devono essere sempre compilati il **modulo 9** (sottoscritto dal geologo e comprensivo delle tabelle degli approfondimenti) e il **modulo 10** (sottoscritto dall'estensore della relazione geotecnica, che può essere il geologo stesso, oppure il progettista delle fondazioni); in mancanza di tali moduli, è obbligatoria la compilazione del

modulo 11 (dichiarazione del progettista strutturale relativa ad opere e sistemi geotecnici, per escludere le evenienze sopra indicate).

Leggi anche: Il progetto esecutivo va sempre accompagnato dalla relazione geologica

La relazione illustrativa e scheda sintetica dell'intervento

Il **modulo 12** ("*Relazione illustrativa e scheda sintetica dell'intervento*") è sempre obbligatorio, e dovrebbe essere compilato in tanti esemplari quanti sono i diversi organismi strutturali facenti parte del progetto. Questo modulo nasce con lo scopo di costringere il progettista a non dimenticare di riportare informazioni importanti sulle procedure da lui seguite nel calcolo e di uniformare la metodologia di esame dei progetti da parte di chi deve rilasciare l'autorizzazione sismica nelle zone 2, oppure da parte di chi deve eseguire i controlli a campione sulla progettazione nelle zone 3 e 4.

La parte relativa ai materiali va compilata, non tanto per il controllo, quanto perché nel caso di validità del deposito ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001, tale parte costituisce la relazione illustrativa ivi prescritta. Per lo stesso motivo, tale modulo richiede la sottoscrizione anche del direttore dei lavori strutturali.

È importante, in questo modulo, giustificare correttamente il fattore di struttura assunto nel calcolo, con precisi riferimenti al fattore di struttura massimo previsto dalle NTC.

Altrettanto importante la definizione del comportamento degli impalcati: se si dichiara un comportamento "*infinitamente rigido*", sugli elaborati grafici tale rigidità deve essere riscontrata.

Il punto più importante del modulo 12 è l'ultimo, che va compilato con attenzione nel caso di utilizzo di strumenti software: "*11. Giudizio motivato di accettabilità dei risultati*": nello spazio che si trova in fondo è necessario indicare **il confronto dei risultati ottenuti dal software con quelli ottenuti da semplici calcoli, anche di larga massima, eseguiti a mano**.

Si intende pertanto che nello spazio indicato si debbano inserire tali controlli svolti, e non soltanto citarli o rimandare a generiche verifiche effettuate.

Questa sezione non ha a che vedere con "*l'affidabilità dei codici di calcolo*" e nemmeno con le loro validazioni, ma si riferisce a calcoli manuali che confermano ad esempio l'assenza nel modello di errori grossolani nell'input (sui carichi, sui vincoli, sull'azione sismica, ecc.) e la compatibilità dei risultati ottenuti con l'intervento proposto.

In sostanza, sarebbe opportuno riportare in questo spazio, o comunque in coda al modulo 12, **i calcoli di pre-dimensionamento strutturale eseguiti prima di modellare la struttura e il loro confronto con i risultati ottenuti viceversa dal software**; inoltre, nel caso di analisi sismiche su modelli tridimensionali, sarebbe opportuno riportare in questo spazio i valori del tagliante sismico valutati ad esempio con un'analisi statica lineare equivalente di larga massima, o altri parametri ritenuti significativi.

Il contenuto minimo dell'istanza e del deposito

La D.G.R. 30 marzo 2016, n. X/5001 stabilisce (allegato E) il contenuto minimo della documentazione da presentare; documentazione che è la stessa per i procedimenti di istanza di autorizzazione nei comuni in zona 2 e di semplice deposito in zona 3 e 4.

Il contenuto minimo viene controllato all'atto del deposito: senza elencare tutti i documenti necessari, si segnalano gli errori più comuni:

- **il modulo 4 non va presentato**, perché si tratta di una dichiarazione studiata per il caso di costruzioni in corso, ai sensi dell'art. 104, D.P.R. n. 380/2001;
- **il modulo 5 non va presentato**, perché è riservato al caso di presentazione attraverso procedura telematica;

- la dichiarazione “*che i lavori non sono iniziati*” a cura del committente e “*asseverata*” anche dal direttore dei lavori delle strutture, è un modulo non presente nella DGR, e pertanto va compilato manualmente;
- anche la dichiarazione di “*conformità dello stato dei luoghi a quello rappresentato nel progetto*” è un modulo non presente nella DGR, e pertanto va compilato manualmente e sottoscritto (sembrerebbe) dal progettista;
- la **documentazione fotografica**, riservata (sembrerebbe) ai casi di intervento sul patrimonio esistente;
- il **modulo con nomina ed accettazione del collaudatore** non è presente e deve essere predisposto secondo il modo usuale, con la cura di inserire anche la frase per cui il collaudatore non è “*collegato in modo diretto o indiretto al costruttore*”;
- l’**insieme di ben quattro documenti riguardanti il calcolo strutturale** sorprende il progettista: la relazione di calcolo, il fascicolo dei calcoli (che potrebbe corrispondere al tabulato dei risultati del software), la relazione sulle opere di fondazione, la relazione sui materiali impiegati; tale insieme di documenti proviene dall’unione della documentazione che il D.P.R. n. 380/2001 prevede per le pratiche di cui all’art. 65 e per quelle di cui all’art. 93. Nella modalità di presentazione cartacea, dovrebbe sempre essere possibile “*accorpare*” questi quattro documenti all’interno di un unico documento, che indichi in copertina la loro presenza;
- il **modulo 8** va presentato sempre e soltanto in presenza di interventi di sopraelevazione;
- nel caso in cui non si presentino i **moduli 9 e 10**, (per geologica e geotecnica) deve necessariamente essere presentato il **modulo 11** (condizioni di esonero).

I controlli di merito dei progetti

I controlli dei progetti ai fini del rilascio dell’autorizzazione in zona 2, i controlli sistematici o a campione (vedi più oltre), nonché i controlli ai fini del rilascio delle certificazioni per le sopraelevazioni in zona 3, avvengono verificando sia la **completezza della documentazione presentata**, ma anche il livello di **adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte** (rispetto alle norme tecniche vigenti) e la **congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali**.

Si tratta pertanto di un vero e proprio controllo di merito, in relazione alla capacità delle opere di sopportare le azioni sismiche, secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Il controllo è molto simile a quello eseguito sul progetto dal collaudatore in corso d’opera, e non consiste nel “rifare” i calcoli, ma nell’osservare l’impostazione e l’adeguatezza del progetto rispetto all’intervento da realizzare.

Si segnala, comunque, che l’esame del progetto ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica in zona 2 o dell’esito del controllo a campione in zona 3, si riferisce ai soli aspetti riguardanti il **comportamento della costruzione nel caso di evento sismico**. Quindi, gli aspetti progettuali che incidono soltanto marginalmente nella condizione sismica non dovrebbero condizionare il parere tecnico ai fini del rilascio dell’autorizzazione o l’esito del controllo a campione.

Inoltre, a fronte di un progetto ben fatto, dovrebbe essere sempre consentito di “**integrare**” **gli esecutivi dei solai anche in un tempo successivo** alla prima presentazione del progetto, se sugli elaborati progettuali inizialmente depositati sono individuabili almeno le geometrie, i pesi e i sovraccarichi adottati, l’armatura del diaframma rigido e i collegamenti dell’impalcato alle strutture verticali sismo-resistenti.

Infine, l’esame del progetto non dovrebbe concentrarsi su dettagli costruttivi che non siano determinanti ai fini della sicurezza “convenzionale” complessiva (ad esempio, non dovrebbero essere chieste integrazioni se manca la verifica di una saldatura o il calcolo di una scala).

In ogni caso, viceversa, il progetto dovrebbe essere “completo” di tutti i suoi livelli (dalle fondazioni alla copertura, nel caso di edifici) e di tutte le sue parti (fondazioni ed elevazione), anche nel caso di costruzioni con componenti prefabbricate: non sarebbe possibile, infatti, emettere un parere su un progetto che rappresenta soltanto le fondazioni, anche se nella documentazione è presente l’analisi dei carichi al piede trasmessi a terra dalla parte soprastante.

Il collegamento fra la pratica sismica e la pratica edilizia

Sembra che la norma regionale sia nata con l'intento di creare una corrispondenza biunivoca fra la pratica edilizia e la pratica sismica. Niente di più complicato. Si pensi ad interventi edilizi eseguiti in tempi successivi (prima eseguo i lavori di rifacimento della copertura e poi procedo con la ristrutturazione dell’abitazione sottostante o con la realizzazione di un’autorimessa esterna) oppure a organismi strutturali il cui progetto è corretto soltanto se unitario (due diversi corpi edilizi, che però hanno un comportamento sismico d’insieme).

Nella modulistica (cartacea) allegata alla D.G.R. 30 marzo 2016 – n. X/5001, nei casi di una richiesta di deposito o autorizzazione sismica sembra necessario indicare con precisione il riferimento alla pratica edilizia corrispondente; anche l’insieme delle dichiarazioni contenute nel **modulo 6** (congruità del progetto strutturale con quello della pratica edilizia) e nel **modulo 7** (conformità del progetto architettonico alle prescrizioni urbanistiche, ma anche alle norme tecniche) sembra presupporre che il progetto strutturale debba comprendere tutte quelle parti del progetto architettonico che contengono aspetti strutturali.

Ad esempio, nel caso di un intervento che preveda la ristrutturazione sul corpo principale dell’abitazione con creazione di aperture nei muri portanti o rifacimento della copertura, e la formazione di una nuova autorimessa esterna alla sagoma, non sarebbe teoricamente possibile, nella forma attuale della modulistica, presentare un progetto delle strutture riguardante ad esempio soltanto la nuova autorimessa.

Si segnala, tuttavia, che la procedura telematica è in evoluzione, e ad esempio nel modulo 1, sezione 2 (“Pratica edilizia di riferimento”) la casella in cui sul cartaceo è necessario indicare gli estremi precisi della pratica edilizia è stata sostituita da una generica casella “note”; segno che la tendenza dovrebbe essere quella di **allentare in qualche modo il collegamento biunivoco fra la pratica delle strutture e quella edilizia**.

In generale, comunque, è possibile affermare che è importante che, nel caso ad esempio di interventi sul patrimonio esistente, tutti i lavori di demolizione e costruzione (gialli e rossi) siano perfettamente corrispondenti fra il progetto architettonico e quello strutturale; inoltre, è importante che i sovraccarichi assunti nel progetto strutturale siano corrispondenti alle destinazioni d’uso previste nella pratica edilizia.

Gli interventi “minimali”

Nei casi in cui gli uffici comunali attestino la mancanza di personale qualificato e competente (interno o esterno), l’autorità competente comunale può richiedere il “*parere tecnico*” sugli interventi direttamente alla Regione: l’allegato G è stato scritto con l’intento di individuare categorie di interventi che per la loro ridotta complessità non possono comunque essere inviati alla regione per la richiesta di parere.

Tuttavia, il testo dell’allegato è alquanto “infelice”, a causa della presenza dell’inciso “*ma comunque soggetti all’autorizzazione sismica di cui all’art. 8 della L.R. n. 33/2015, se ricadenti in zona 2 ...*”: il testo andrebbe corretto aggiungendo in coda a tale inciso la frase “*... e se ricadenti nell’ambito di applicazione di cui all’art. 5 della L.R. n. 33/2015*”.

È chiaro infatti che lo scopo dell’allegato G, dichiarato nel suo titolo, è quello di individuare interventi “al di sotto di una certa importanza”, mentre **non è quello di definire le opere**

da assoggettare all'ambito di applicazione di cui all'art. 5 (e cioè "al di sopra di una certa importanza"); ambito che infatti è rimandato dallo stesso art. 5 alla norma nazionale, perché materia di competenza statale.

È noto infatti che la regione può stabilire le differenti procedure di tipo amministrativo a cui assoggettare un intervento strutturale, ma non può definire cosa assoggettare o meno all'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001.

Pertanto, nel caso in cui vi sia incertezza nel capire se una determinata opera sia o meno da assoggettare alle procedure di istanza o deposito sismico (ad esempio, per una recinzione o per la segnaletica stradale), il consiglio di chi scrive è quello di rifarsi direttamente all'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 (e agli articoli e alle definizioni ad esso collegati), e non all'allegato G.

In ogni caso, per gli interventi minimali non sono previsti "sconti" nella documentazione da presentare: anche per una tombinatura, per una piscina o per una vasca di raccolta, ad esempio, è necessario ad oggi allegare la relazione geologica. Probabilmente, nel periodo previsto dalla norma stessa per la prima sperimentazione (cioè **fino al 31 dicembre 2016**), tale questione sarà oggetto di chiarimenti o modifiche.

I controlli sistematici e i controlli a campione

Sia la Regione che i comuni effettuano controlli sistematici e a campione. Soltanto gli interventi autorizzati nelle zone 2 e che siano contemporaneamente anche relativi a **edifici strategici (classe d'uso IV) o rilevanti (classe d'uso III), sono soggetti a controllo sistematico**, a cura del Comune di appartenenza (se eseguiti da privati) o a cura della Regione (per le opere pubbliche eseguite dai Comuni).

Per tutti gli altri interventi, è previsto il controllo con sorteggio a campione, del 10% per le opere in c.a., c.a.p. e acciaio oltre i 5.000 mc., e del 5% per le altre tipologie di opere, con un minimo di 1 intervento controllato ogni sei mesi, in ciascun comune, per ciascuno dei due casi.

Per le zone 2, i controlli sono relativi soltanto all'esecuzione e si effettuano mediante sopralluoghi in cantiere e richiesta dei certificati sui materiali atti a comprovare la rispondenza dei lavori eseguiti a quelli autorizzati.

Per le zone 3 e 4, oltre al controllo di cantiere, è previsto il controllo del contenuto del progetto, per verificarne la sua rispondenza alle norme tecniche vigenti, con verifiche dello stesso tipo di quelle previste nei casi di autorizzazione.

Le sopraelevazioni

Nelle zone 2, le sopraelevazioni rientrano nel caso generale di interventi soggetti ad autorizzazione, con l'unica differenza che il progettista deve compilare anche il modulo 8, in cui certifica di aver effettuato la verifica di adeguamento dell'insieme e, nel caso di edifici con struttura in muratura, che l'edificio non è stato oggetto in passato di altri interventi di sopraelevazione.

Nelle zone 3 e 4, l'autorità competente comunale deve rilasciare entro 60 giorni la certificazione senza la quale i lavori non possono essere iniziati. Tale certificazione può essere rilasciata dopo aver effettuato un accertamento tecnico sul contenuto del progetto strutturale presentato.

I procedimenti in corso

Nei casi in cui il deposito della pratica strutturale sia avvenuto prima del 10 aprile 2016, è possibile continuare ad applicare le vecchie regole, a meno che non si presentino (rispetto a quanto già depositato) **varianti sostanziali ai sensi dell'allegato D**, di cui alla D.G.R. X/5001; in tal caso, le varianti devono essere presentate con la nuova modulistica e sono

soggette ad autorizzazione e/o controllo a seconda della zona sismica del comune di appartenenza.

Nonostante le intenzioni, l'allegato D è stato scritto in modo tale che la quasi totalità delle varianti sia da ricomprendere fra quelle sostanziali: si legge infatti, al punto 3, che ricadono in tale fattispecie tutte **le modifiche nella “distribuzione in pianta” e/o nelle “dimensioni” degli elementi strutturali sismo-resistenti.**

È bene, pertanto, che il progetto delle strutture e quello architettonico siano preparati con attenzione fin dalla prima presentazione, per non subire un ulteriore procedimento di autorizzazione o controllo durante la realizzazione dei lavori

ARTICOLO TRATTO DA INGEGNERI.INFO

<http://www.ingegneri.info/news/edilizia/deposito-e-autorizzazione-sismica-in-lombardia-come-presentare-le-pratiche/>